

03698/09



ESISTENTE REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisd.ne
tributaria -
autotutela -
riconcducibilità alle
categorie di cui
all'art. 19 d.lgs.
546/92

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - R.G.N. 3054/2006
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente Sezione- Cron. 3698
Dott. ENRICO PAPA - Presidente Sezione- Rep.
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente Sez. - Ud. 13/01/2009
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - PU
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3054-2006 proposto da:

SPELZINI DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato
ANTONELLI MARIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato D'ANDREA SILVIO, per delega
a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 66/8/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 15/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione delle Commissioni Tributarie;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente Donato Spelzini propose ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Como avverso una cartella esattoriale per complessive L. 624.618.000, notificatagli a seguito di ruolo emesso dall'Ufficio Imposte di Menaggio per accertamenti IRPEF e ILOR relativi agli anni 1994 e 1995, divenuti definitivi.

Per la revoca degli atti di accertamento su cui il ruolo era fondato, il contribuente propose anche istanza di autotutela all'Ufficio fiscale. Intervenuto il rifiuto di autotutela, il medesimo contribuente lo impugnò dinanzi alla stessa Commissione tributaria provinciale di Como.

Il giudice tributario, riuniti i ricorsi, li respinse entrambi, in particolare ritenendo, quanto al ricorso avverso il rifiuto di autotutela, che non si trattava di atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Avverso tale sentenza il contribuente propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, eccependo, tra l'altro, la decadenza dell'erario dal potere di riscossione per decorso del termine e riaffermando la giurisdizione del giudice tributario a conoscere dell'impugnativa del rifiuto di



autotutela.

In pendenza del giudizio di appello il contribuente propose istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 ed impugnò dinanzi alla stessa Commissione tributaria regionale il diniego opposto dalla Agenzia delle Entrate di Menaggio.

Sia l'appello sia l'impugnazione del diniego di condono vennero rigettati dal giudice tributario con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che il rifiuto dell'annullamento in via di autotutela rientri tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, chiedendo a questa Corte di affermare la giurisdizione del giudice tributario.

1.1.- Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Innanzitutto va rilevato che il ricorrente non



coglie la *ratio decidendi* allorché mostra di ritenere che il giudice tributario abbia declinato la propria giurisdizione quanto alla impugnativa del rifiuto di autotutela.

Giova al riguardo ricordare che queste Sezioni Unite, nella sentenza n. 7388/07, nel ribadire che l'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 comporta la sicura attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie e dunque anche di quelle relative agli atti di autotutela tributaria, hanno tuttavia chiarito che altra e diversa questione - attinente non alla giurisdizione ma alla proponibilità della domanda - è quella, rimessa al giudice tributario, circa la riconducibilità dell'atto in contestazione nell'ambito delle categorie individuate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Nella specie il giudice tributario - come appare palese soprattutto dalla sentenza di primo grado, espressamente richiamata sul punto dalla sentenza di appello - è giunto alla conclusione che l'atto di rifiuto di autotutela impugnato dal contribuente non fosse riconducibile ad alcuna delle categorie individuate dall'art. 19 citato, in quanto espressione di attività «confinata nel campo amministrativo».

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E'.



Siffatta decisione non appare censurabile nemmeno sotto il profilo, pure dedotto dal ricorrente, della violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che avverso l'atto con il quale l'amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo (come è nella fattispecie) non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità, ex art. 57 del d.lgs n. 546 del 1992, dei motivi di appello relativi ai vizi afferenti la cartella di pagamento ed alla decadenza dell'amministrazione ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. In particolare, ricordata la sentenza costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 25, come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001, in quanto privo di un termine di decadenza certo dell'azione dell'amministrazione, costituente *jus superveniens*, rileva che il successivo intervento legislativo (art.



1, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge n. 106 del 2005, convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2005, n. 156) non si applica al caso di specie né, *ratione temporis*, quanto alla disciplina a regime, né quanto alla disciplina transitoria, riferita alla sola attività di liquidazione ex art. 36-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973. Ne discenderebbe che le cartelle emesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 156 del 2005, in mancanza di un regime transitorio e non essendo applicabile il regime ordinario, incorrerebbero nelle decadenze già maturate alla stregua della previgente disciplina.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

La sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 «nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

La sentenza non riguarda, dunque, le cartelle emesse a seguito di procedimenti liquidatori diversi (come è nella fattispecie) da quello previsto dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardo alle quali



non sussiste perciò alcuno *jus superveniens*.

Il sopravvenire della sentenza costituzionale non giustifica quindi la caducazione della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, rispetto alla quale il contribuente non svolge nessun'altra censura.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole infine del rigetto dell'impugnazione proposta avverso il diniego di definizione agevolata della lite, in quanto concernente atto di mera liquidazione.

3.1.- Il terzo motivo è infondato, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la lite riguardo alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamenti divenuti definitivi non è suscettibile di definizione agevolata, riguardando un atto di mera liquidazione (Cass. 5356/06, 2006/06 ed altre)

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 5.200, di cui € 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 5.200, di cui € 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori



di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle
Sezioni Unite civili, il 13 gennaio 2009.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

16 FEB. 2009



oggi,

IL CANCELLIERE

Giovanni Giambattista